



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2021-2022**

## **Comunicato Ufficiale N. 181 del 23/12/2021**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'11 novembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**2) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. TRASTEVERE CALCIO A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TUMMINIELLO ANGELO E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BOIDO TOMMASO E MARIANI EDOARDO PER UNA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 63 SGS DEL 21/10/2021 (Gara: TRASTEVERE CALCIO A R.L. – CITTA DI CIAMPINO del 10/10/2021 – Campionato Under 17 Regionali Eccellenza Maschile)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 122 del 12/11/2021**

Il Giudice Sportivo adito in primo grado ha rilevato la posizione irregolare di due calciatori della società Trastevere Calcio che non avevano scontato un residuo di squalifica della precedente stagione sportiva, irrogando pertanto la punizione sportiva della perdita della gara e la ulteriore squalifica per una gara ai due calciatori e l'inibizione del dirigente accompagnatore responsabile della corretta posizione degli stessi.

Avverso tale decisione inoltra reclamo il Trastevere Calcio lamentando il vizio di forma del reclamo di primo grado di controparte per non essere stata a lei trasmesso la copia della ricevuta del versamento della cosiddetta tassa reclamo né con il preannuncio né con le successive motivazioni.

Nel merito lamenta altresì l'ingiustizia della decisione impugnata in quanto, per il principio di omogeneità, il residuo di squalifica dei due calciatori andava scontato in gare della Coppa Lazio, ove era stata irrogata la squalifica, ovvero, nel caso di impossibilità come nella specie, in gare della prima squadra della società.

Il reclamo è totalmente infondato.

Riguardo alla mancata trasmissione della copia della ricevuta del versamento del contributo e della ricevuta di trasmissione alla controparte, vale appena sottolineare che il secondo documento va

trasmesso solo al Giudice Sportivo per dimostrare che la copia del ricorso sia stata trasmessa alla controparte per instaurare il contraddittorio, mentre il primo va ovviamente allegato all'originale del reclamo per dimostrare il versamento e non va assolutamente trasmesso alla controparte non costituendo parte del reclamo ma solo dimostrazione di un adempimento amministrativo necessario per la procedibilità del ricorso.

Adempimento che può essere sostituito dalla dichiarazione di addebito sul conto della società e la cui prova può essere, in ogni caso, richiesta dal Giudice anche successivamente quale condizione per l'esame del reclamo.

Nel caso di specie è dimostrato documentalmente che la società reclamante in primo grado ha osservato le disposizioni sul versamento od addebito del contributo e quindi il reclamo era procedibile.

Nel merito le lagnanze sono anch'esse infondate.

La gara nella quale i due calciatori vennero sanzionati con la squalifica per una gara era da riferire ad un Torneo organizzato dal Comitato per la categoria under 16 che non può certo essere assimilato alla Coppa Regione descritta nella disposizione regolamentare.

Come tutte le gare amichevoli o di Tornei le squalifiche irrogate che residuino al termine della competizione vanno scontate nella prima gara ufficiale della squadra e, nel caso di residuo nella stagione successiva, per il settore giovanile e scolastico, nella categoria immediatamente superiore nel caso il calciatore abbia cambiato categoria.

I due calciatori vennero squalificati in gara della categoria under 16 e dovevano quindi scontare nella stagione sportiva successiva nella prima gara ufficiale della categoria under 17, cosa che non hanno fatto.

Va detto, infine, per completezza che le squalifiche ulteriori irrogate doverosamente ai tesserati e l'inibizione del dirigente sono al di sotto del minimo reclamabile e per tale aspetto il reclamo è inammissibile.

#### DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate.  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 novembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**4) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SUBIACO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BASILICO PIERLUIGI PER TRE GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 104 LND DEL 3/11/2021**

**(Gara: VIS SUBIACO – POLISPORTIVA DE ROSSI ARL dell'1/11/2021 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 19/11/2021**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il Comunicato Ufficiale n. 104 del 3.11.2021 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND in cui vengono afflitte numero 3 giornate di squalifica per il giocatore della Vis Subiaco Basilico Pierluigi, valutando gli atti del fascicolo ritiene il giocatore Basilico Pierluigi responsabile delle violazioni regolarmente ascritte, per aver rivolto espressioni offensive nei confronti del Direttore di Gara e per aver, alla notifica del provvedimento disciplinare, reiterato tale comportamento verso la terna arbitrale e, per l'effetto, di respingere il ricorso della Polisportiva Vis Subiaco e confermare la decisione impugnata con conseguente sanzione irrogata di squalifica di numero 3 giornate.

Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impuginate.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 2 dicembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**10) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 E DAL CALCIATORE SALA ENRICO MARIO (A.S.D. CASSINO CALCIO 1924), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALA ENRICO MARIO FINO AL 31/12/2021, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 81 SGS DELL'11/11/2021**

**(Gara: ATLETICO 2000 – CASSINO CALCIO 1924 del 7/11/2021 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza Maschile)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 152 del 3/12/2021**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il Comunicato Ufficiale n. 81 dell'11.11.2021 del Giudice Sportivo della F.I.G.C. della C.R. Lazio LND in cui viene afflitta la squalifica fino al 31.12.2021 per il giocatore della società Cassino Calcio 1924 Sala Enrico Mario, valutando gli atti del fascicolo ritiene il giocatore Sala Enrico Mario responsabile delle violazioni regolarmente ascritte, per aver rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di Gara e alla notifica del provvedimento disciplinare aggravava tale condotta colpendo con stizza la mano dell'arbitro.

Poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere relativo alla condotta ingiuriosa aggravata dallo schiaffo più grave rispetto al minimo edittale, ma alla luce delle circostanze attenuanti del caso prodotte successivamente a tale eccessivo provvedimento, per l'effetto, viene ridotta la sanzione irrogata con squalifica fino al 07.12.2021..

Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sala Enrico Mario al 7/12/2021.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 dicembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**12) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD.FC MASSIMINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 31 LND DEL 25/11/2021**

**(Gara: ATLETICO FOCENE – MASSIMINA del 6/11/2021 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021**

Con la decisione in epigrafe il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato in primo grado dalla società Massimina per violazione del disposto dell'articolo 67, commi 1 e 2, del CGS.

Avverso tale decisione ricorre la società Massimina affermando che, invece, il gravame, che riguardava l'irregolare partecipazione di calciatori fuori-quota alla gara in questione, era perfettamente aderente alla forma prescritta dal regolamento.

Evidenziava che aveva più volte tentata la trasmissione del ricorso, a mezzo pec, alla consorella, controparte nel procedimento, ma la missiva era stata restituita dal sistema con la dicitura "indirizzo non valido".

In effetti dalle comunicazioni ufficiali emanate dal comitato regionale Lazio la società Atletico Focene risultava titolare dell'indirizzo usato per la trasmissione della posta certificata e solo successivamente le era stato fornito un indirizzo nuovo a cui il gravame di secondo grado era stato regolarmente inviato.

La Corte osserva preliminarmente che dalla lettura della decisione impugnata non è possibile comprendere quale contestazione venga mossa dal Giudice di prime cure alla società reclamante. Dall'esame del reclamo di prime cure si può osservare che lo stesso non sia stato preceduto da un autonomo preannuncio ma, nel contempo, che sia stato inviato nel termine utile per la trasmissione del preannuncio (ore 24 del giorno successivo alla gara, con prolungamento al primo giorno feriale successivo in quanto il termine scadeva di Domenica).

Come ha fatto già osservare la Corte non vi è alcuna norma che imponga alla società di trasmettere due atti autonomi, uno di preannuncio ed uno contenente le motivazioni del reclamo e i documenti allegati, quando venga rispettato il termine di preannuncio per la trasmissione, in unico atto, sia di questo che delle motivazioni del reclamo.

Dall'esame dell'atto trasmesso dalla reclamante appare evidente che la stessa abbia voluto concentrare in un unico atto, sia il preannuncio che il reclamo vero e proprio, allegando all'atto, che conteneva le motivazioni del reclamo, la relativa tassa e diversi allegati.

La trasmissione differita dei motivi di reclamo è facoltà posta a favore della reclamante che può rinunciarvi implicitamente inviando nel termine delle ore 24 del giorno successivo alla gara un unico atto contenente anche le motivazioni del reclamo.

Superata la prima possibile censura va invece rilevato che, in effetti, il reclamo di primo grado non è mai pervenuto alla società controparte e di questa omissione deve rispondere la reclamante. Innanzitutto la reclamante, ricevuta la risposta negativa della trasmissione dell'atto a mezzo PEC per indirizzo errato avrebbe potuto raggiungere lo scopo con altri mezzi, raccomandata postale con avviso di ricevimento o fax, ed avrebbe dovuto meglio controllare l'indirizzo della società Atletico Focene che, fin dall'inizio, aveva una forma diversa a quella usuale, forma però riportata in modo esatto nelle pubblicazioni ufficiali.

Il reclamo, quindi, per tale aspetto, va considerato inammissibile per evidente violazione delle norme poste a tutela dell'integrità del contraddittorio.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 23 dicembre 2021**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
Vincenzo Calzolari